

Brevi riflessioni sulla pena pecuniaria.

di **Luca Buonvino**

Sommario. 1. Premessa. – 2. I pregi e i difetti. – 3. Riflessioni critiche. – 4. Conclusioni.

1. Premessa.

Le brevi considerazioni che seguono originano dal dubbio, spesso prospettato e altrettanto spesso accantonato, in ordine alla capacità della pena pecuniaria¹ di essere realmente funzionale nel quadro di un moderno sistema penale.

Tali dubbi, per vero, sono stati tendenzialmente messi in ombra da due, indiscutibili, dati di fatto: la copertura costituzionale che i giudici delle leggi hanno offerto a quel tipo di sanzione; l'ampio ricorso alla pena pecuniaria riscontrabile in molti ordinamenti penali².

Nel 1966 la Corte Costituzionale fu chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della pena pecuniaria³ e, nell'occasione, negò il prospettato contrasto con il parametro costituzionale dell'art. 27 c.3 Cost. Al rilievo formulato dal giudice remittente – relativo alla dubbia compatibilità della pena pecuniaria con il principio della finalità rieducativa della pena – i giudici delle leggi risposero affermando che: 1) non poteva invero escludersi che la pena pecuniaria potesse, di per sé, adempiere a una funzione rieducativa; 2) in ogni caso, l'elevazione a rango costituzionale del principio della rieducazione del condannato, non escludeva la legittimità di una pena che non contenesse quella finalità e fosse preordinata alla tutela di altri valori essenziali per tutela dei cittadini dei cittadini e dell'ordine giuridico⁴.

¹ FROSALI, *Pena pecuniaria* in *N. Dig. it.*, XII, 1968, 848; DOLCINI, *Le pene pecuniarie come alternativa alle pene detentive brevi*, in *Jus*, 1974, 529; JESCHECK-GREBING, *Die Geldstrafe im deutschen und ausland. Recht.*, 1978; MUSCO, *La pena pecuniaria*, Catania, 1984; MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001; AA.VV., *Le sanzioni patrimoniali come moderno sistema di lotta contro il crimine, ecc.* (a cura di Maugeri), Milano, 2008; GOISIS, *La pena pecuniaria. Un'indagine storica e comparata. Profili di effettività della sanzione*, Milano, 2008.

² In proposito, vedi GOISIS, *Le pene pecuniarie. Storia, comparazione, prospettive*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 22 novembre 2017.

³ sentenza 12 febbraio 1966, n. 12

⁴ concludeva la Corte " ... con la invocata norma della Costituzione si volle che il principio della rieducazione del condannato, per il suo alto significato sociale e morale, fosse elevato al rango di precetto costituzionale, ma senza con ciò negare la esistenza e la legittimità della pena là

La Corte, in definitiva, per un verso, tradì una certa difficoltà a riconoscere un'obiettivo finalità educativa della pena pecuniaria; per altro verso, evidenziò che comunque quella finalità non era imprescindibile.

Per vero, con riferimento a quest'ultimo profilo, i giudici costituzionali hanno mutato orientamento, giungendo ad affermare con forza che il finalismo rieducativo – lungi dall'essere relegato alla fase esecutiva e trattamentale – indica una qualità ontologica della pena che, perciò, deve orientare, oltre che le scelte del giudice dell'esecuzione e delle autorità penitenziarie, anche quelle del legislatore e del giudice della cognizione⁵.

In ogni caso, occorre prendere atto che la legittimità, in ambito penale, della sanzione di carattere pecuniario non è mai stata messa in discussione⁶. Può tuttavia ritenersi che residui uno spazio di riflessione critica che, pur sommariamente, appare utile ricostruire. In particolare, può valere la pena chiedersi se, per caso, sul piano legislativo sia opportuna e davvero utile una risposta sanzionatoria di natura pecuniaria correlata a condotte penalmente rilevanti.

2. I pregi e i difetti.

Certamente la pena pecuniaria presenta, al contempo, profili di pregio e di criticità: occorre sinteticamente richiamarli.

Sul versante dei vantaggi, innanzitutto va sottolineato che essa rappresenta – in una prospettiva di superamento della impostazione carcerocentrica – un'alternativa alle pene detentive, soprattutto quelle di breve durata che, per i destinatari, spesso rappresentano un'esperienza criminogena piuttosto che rieducativa.

In secondo luogo, sicuramente l'infrazione di una pena pecuniaria comporta costi economici correlati alla sua esecuzione incomparabilmente inferiori a quelli imposti dalle pene detentive.

In terzo luogo, non può non osservarsi che – in disparte ogni questione connessa all'elevata ineffettività⁷ – quel tipo di pena comporta un guadagno per lo Stato.

In quarto luogo, va riconosciuto che, in caso di errore giudiziario, quel tipo di risposta sanzionatoria, per la sua natura reversibile, rende più facilmente riparabile il danno.

dove essa non contenga, o contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalità. E ciò, evidentemente, in considerazione delle altre funzioni della pena che, al di là della prospettiva del miglioramento del reo, sono essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico contro la delinquenza, e da cui dipende la esistenza stessa della vita sociale."

⁵ sentenza 26 giugno 1990, n. 313

⁶ Oltre alla sentenza richiamata in nota 3, vedi anche Corte Cost., 16 luglio 1968, n. 104; Corte Cost., 21 novembre 1979, n. 121

⁷ vedi in proposito GOISIS, *Le pene pecuniarie.*, cit., pp.11 ss.

Infine, è stato osservato⁸ che alla pena pecuniaria è ricollegabile un'importante capacità dissuasiva discendente proprio dall'importanza del denaro riconosciuto nelle società odierne⁹.

A fronte di tali profili di pregio, la pena pecuniaria presenta indiscutibili profili di serie criticità che possono così enumerarsi: 1) la sua natura diseguale rispetto ai destinatari; 2) la possibilità di essere concretamente pagata da terzi; 3) una sostanziale mancanza di reale portata rieducativa; 4) il frequente rischio di mancata esecuzione correlato alla maggiore facilità con cui il destinatario può sottrarsi al pagamento.

Il primo riferimento dei profili evidenziati è quello più evidente e, pur con tutti gli sforzi possibili, sostanzialmente insuperabile. È chiaro, infatti, che una sanzione pecuniaria incide in modo profondamente diverso a seconda delle risorse economiche del reo, determinando effetti gravemente discriminatori¹⁰. Ciò vale in modo manifesto se viene adottato, come nel caso italiano, un sistema forfetario, cd. a somma complessiva, per sua natura rigido e che quindi tende a schiacciare platealmente le differenze patrimoniali tra i destinatari. Tuttavia, come si puntualizzerà meglio oltre, anche il sistema c.d. dei tassi periodici¹¹, pur certamente più evoluto del primo, attenua ma non elimina la portata diseguale della sanzione. Occorre poi ricordare che quel tipo di sanzione risulta applicabile – non essendo in proposito prevista alcuna specifica esclusione – anche ai minorenni, ossia a soggetti che normalmente non fruiscono di un reddito e per i quali, peraltro, è auspicabile quella condizione in quanto sperabilmente impegnati negli studi o in percorsi professionalizzanti. Cosicché, in relazione a tali soggetti, si delinea un fenomeno paradossale: l'infrazione di una sanzione nei confronti di chi, per altro verso, si spera sia impossibilitato a pagare!

Avendo riguardo al rischio del concreto pagamento della somma da parte di un terzo, anch'essa appare fondamentalmente ineliminabile se si considera l'estrema facilità con la quale un soggetto terzo – familiare, amico o, magari, estraneo forzato a farlo – può sostituirsi al reo.

La mancanza di portata rieducativa della pena pecuniaria, pur scarsamente considerato, è un limite che merita di essere sottolineato. Come già

⁸ GOISIS, *Le pene pecuniarie*, cit., p.7.

⁹ Può peraltro osservarsi che la pena pecuniaria, appunto per la sua natura monetaria, sembra più di ogni altra offrire un sostegno alla tesi, di matrice marxista, secondo cui la pena, inquadrata in una dimensione contrattualistica e dello scambio equivalente, si atteggia come corrispettivo o prezzo del reato: PASUKANIS, *Obscaja teorija prava i marksizm* (1927), *La Teoria generale del diritto e il marxismo*, tr. it. e introduzione di U. Cerroni, in P.I. Stucka, E. B. Pasukanis, A. J. Vysinskij, M. S. Strogovič, *Teorie sovietiche del diritto*, Milano, 1964, pp. 75-238. Per un'analisi di tale tesi vedi DI MASCIÒ, *Pasukanis e la critica marxista del diritto borghese*, Firenze, 2013. Per una valutazione critica, vedi FERRAJOLI, *Diritto e ragione, Teoria del garantismo penale*. Roma-Bari, Laterza it., pp.389-390.

¹⁰ FERRAJOLI, *Diritto e ragione*. cit., p.415.

¹¹ Vedi oltre, nota 15.

ricordato, la Corte Costituzionale, nella pronuncia del 1966, non escluse una pur minima portata rieducativa della sanzione pecuniaria. Ora, francamente appare difficile sostenere la tesi di un significativo contenuto rieducativo della sanzione in parola se si concepisce – come si dovrebbe – l’effetto rieducativo come l’esito di un percorso che necessita di tempo e rielaborazione degli agiti antidoverosi. In realtà, alla sanzione pecuniaria può essere ricollegato un efficace effetto di intimidazione, ma non certo rieducativo-socializzante¹² e tale constatazione, per un verso, dovrebbe sollecitare una rimediazione del problema sul piano costituzionale alla luce delle indicazioni offerte in materia dalla Corte nella richiamata sentenza del 1990; per altro verso, conclama comunque una sua scarsa funzionalità rispetto alle esigenze di un diritto penale moderno – che dovrebbe cercare di privilegiare pene risocializzanti – e lascia spazio a un giudizio di netta preferenza rispetto a sanzioni di altra natura.

Infine, non può sottrarsi la facilità con cui il destinatario può sottrarsi al pagamento attraverso intuibili manovre di depauperamento della propria sfera patrimoniale.

In questo elenco di “debolezze” della pena pecuniaria si vuol prescindere, peraltro, da un fenomeno che in Italia è lampante: la risaputa ineffettività¹³. Ciò perché esso non dipende da caratteristiche proprie della sanzione in parola, ma da carenze del nostro sistema nella fase esecutiva che in altri Paesi, va detto, non si registrano.

3. Riflessioni critiche.

Prospettati i pregi e i difetti, è possibile trarre qualche conclusione in proposito.

A sommo avviso di chi scrive, gli svantaggi sembrano superiori ai vantaggi. In particolare, la natura diseguale, immanente nel tipo di sanzione in analisi, e l’elevato rischio del pagamento da parte di un terzo compromettono gravemente due principi fondamentali: quello dell’eguaglianza della pena per tutti i consociati e quello della personalità della pena.

Il primo principio indicato risulta insuperabilmente lesa qualunque sistema di commisurazione della pena pecuniaria si voglia adottare. Come sopra accennato, particolarmente pregiudizievole è il sistema italiano, che prevede un *range* edittale valido per tutti, il cui rigore è solo temperato dalla previsione dell’art. 133 *bis* c.p. – peraltro, ben poco applicato – che impone di tener conto, nella concreta determinazione dell’ammontare,

¹² In proposito, MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Milano, 2017, p.649.

¹³ Vedi sopra, nota 6

anche delle condizioni economiche del reo¹⁴. Tuttavia, anche l'adozione di sistemi elastici di quantificazione, che valorizzano in modo molto più diretto le specifiche condizioni economiche del destinatario¹⁵, non eliminano l'asimmetria dell'effetto punitivo: ciò sia perché la sanzione pecuniaria si risolve in una concreta sottrazione di beni – che può determinare una diversa percezione soggettiva di impoverimento anche in caso di quantificazione proporzionata (si pensi a chi ha più o meno familiari a cui assicurare il mantenimento) – e non di tempo, dal valore astrattamente uguale per tutti, come avviene per le pene limitative della libertà; sia perché una commisurazione, pur mirata, non può che essere proporzionata per approssimazione; sia, infine, perché il dato di base su cui fondare la commisurazione – il patrimonio del reo – si rivela sempre di difficoltosa puntuale quantificazione.

Avendo riguardo al secondo principio ricordato – la personalità della pena¹⁶ – va detto che poco convincenti appaiono i rimedi proposti, primo fra tutti quello di rendere penalmente rilevante il pagamento effettuato per conto del condannato alla pena pecuniaria. Risulta poco persuasivo sia perché di difficile accertamento, sia perché finirebbe per rendere penalmente rilevanti condotte che in molti casi non appaiono ricollegabili ad alcun atteggiamento realmente rimproverabile sul piano etico-sociale: si pensi al pagamento effettuato dal padre in favore di un figlio o da parte di un soggetto che intende aiutare un amico in difficoltà.

Deve poi considerarsi che alcune delle argomentazioni prospettate come pregi della sanzione pecuniaria, in realtà, prestano il fianco a qualche osservazione critica.

In particolare, avendo riguardo all'assunto secondo il quale la sanzione in analisi rappresenta una valida alternativa, in generale, a un sistema sanzionatorio carcerocentrico e, in particolare, alle pene detentive brevi, va ricordato che, in realtà, ulteriori alternative alla pena carceraria – e di ben altra efficacia rieducativa rispetto alla sanzione pecuniaria – sono rappresentate da sanzioni quali la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità che davvero assolvono alle molteplici funzioni della pena, risparmiando all'autore di reati non gravi la brutale dimensione carceraria e,

¹⁴ Va anche ricordato l'art. 133 *ter* c.p. che consente la rateizzazione della multa o dell'ammenda avendo riguardo sempre alle condizioni economiche del condannato.

¹⁵ In altri ordinamenti, vige il sistema dei tassi periodici (giornalieri, settimanali o mensili) fondato su un meccanismo bifasico: determinazione del numero dei tassi periodici da infliggere; calcolo dell'ammontare del singolo tasso periodico tenendo conto delle condizioni economiche del reo. In proposito, vedi MANTOVANI, *Diritto penale, cit.*, p.734.

¹⁶ Per un contenuto duplice di tale principio, nel senso che la pena: a) non può essere diretta a persona diversa dall'autore del reato; b) va adeguata, per specie e quantità, non solo alla gravità del fatto, ma anche alle condizioni personali dell'autore, vedi MANTOVANI, *Diritto penale, cit.*, p.724.

al contempo, garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e personalità della pena.

Va poi ricordato che, in moltissimi casi, la pena detentiva breve trova già una forte limitazione applicativa grazie agli istituti della sospensione condizionale della pena e delle misure alternative incidenti sulla fase esecutiva della pena detentiva.

In definitiva, non appare azzardato concludere che la pena pecuniaria non solo non rappresenta l'unica alternativa alla pena detentiva, ma che, tra le opzioni possibili, è probabilmente quella meno efficace, meno eguale e di minor portata rieducativa.

Può poi osservarsi che le sopra evidenziate debolezze della sanzione in discussione potrebbero risultare, per così dire, tollerabili solo ove l'entità della pena fosse modesta: in tal modo, infatti, il rischio di lesione degli importanti principi sopra richiamati potrebbe considerarsi contenuto e in qualche misura accettabile. Vi sono tuttavia previsioni legislative che stabiliscono un ammontare di rilevante valore – si pensi a quella in materia di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti – oppure che prevedono un *range* edittale ampio, sì da poter condurre a una concreta commisurazione della pena elevata: in tali, frequenti, casi le criticità di quel tipo di sanzione emergono in tutta la loro serietà. E tale osservazione vale non solo per i sistemi rigidi di quantificazione della pena, come quello italiano, ma anche in caso di applicazione del più elastico sistema dei tassi periodici perché tale modello, pur valorizzando apprezzabilmente la personale condizione economica, comunque aggancia la quantificazione della pena anche alla gravità del reato e prevede un ammontare minimo fissato per legge.

4. Conclusioni.

Se tutto quanto sin ora esposto ha un qualche fondamento, può mettersi seriamente in discussione l'opportunità, in prospettiva, di conservare nel sistema penale la pena pecuniaria.

Essa certamente non serve quando, come di frequente accade, affianca la pena detentiva in base all'elementare ragione secondo la quale, se una condotta si ritiene meritevole della risposta sanzionatoria più grave quale quella limitativa della libertà, questa dovrebbe ritenersi sufficiente a consumare il potere punitivo dello Stato, senza bisogno di un'ulteriore sanzione che introduce un forte elemento di disparità di trattamento.

Nei casi di condotte punite con pena alternativa (detentiva o pecuniaria) gli auspicabili approdi potrebbero essere due: quello di una eliminazione dell'opzione pecuniaria, magari accompagnata da una sostituzione della pena propriamente detentiva con un'altra limitativa della libertà personale, ma di carattere attenuato, come la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità; oppure – visto e considerato che quella pecuniaria è stata

ritenuta una risposta comunque adeguata al fatto reato – quello di una franca trasformazione di quelle condotte in illecito amministrativo.

Quest'ultima soluzione dovrebbe essere, a maggior ragione, considerata inevitabile nel caso di reati puniti con la sola pena pecuniaria¹⁷.

La soluzione di una generalizzata depenalizzazione delle condotte ritenute punibili con la pena pecuniaria, prevista come risposta esclusiva o alternativa a quella limitativa della libertà, permetterebbe l'espulsione dal sistema penale di una serie di condotte non gravi; ciò offrirebbe il vantaggio di sottrarre il reo al fenomeno di stigmatizzazione sociale proprio del diritto penale e alleggerirebbe di non poco la macchina della giustizia penale da obblighi di accertamento che conducono all'applicazione di sanzioni di modesta rilevanza, molto spesso condizionalmente sospese o che altrettanto spesso rimangono comunque ineseguite.

Non è superfluo ricordare, a tal proposito, che il processo penale si sostanzia in una sequenza procedimentale costosa e articolata e solo chi non ha contezza della quotidianità della giustizia penale fatica a comprendere quanto sia poco sensato imporre, per fatti che possono condurre, al più, alla condanna di una modesta somma di denaro – si ribadisce che, nella prospettiva sopra delineata, l'ammontare della pena pecuniaria dovrebbe essere sempre contenuto – le stesse modalità di accertamento e le stesse conseguenze giuridiche e sociali (lo stigma) correlate a vicende di reale allarme sociale.

Occorre aggiungere che l'auspicabile depenalizzazione contribuirebbe a contrastare un noto dato di realtà: l'espansione del diritto penale.

Non c'è dubbio che, da parecchi anni ormai, quella penale è la risposta privilegiata che il legislatore offre per contrastare qualunque fenomeno sociale che produca criticità. Certamente la realtà in parola è sollecitata, per un verso, dalla necessità di assicurare rilevanza a fenomeni significativi che il diritto penale classico non copriva: basterà richiamare, a titolo di esempio, la condotta di cui all'art.612 bis c.p.; per altro verso, la dinamica espansiva è imposta dall'effettiva comparsa di nuovi rischi¹⁸ meritevoli di una disciplina puntuale e di forme di tutela rigorose: basti pensare allo sviluppo delle tecnologie in campo informatico, biologico o di impatto ambientale.

Orbene, avendo riguardo a tali prospettive, l'ampliamento del penalmente rilevante è indubitabilmente positivo in quanto espressione della capacità di adeguamento del diritto alla mutevole realtà.

¹⁷ Residuano ancora molte ipotesi, nonostante l'intervento legislativo realizzato con il D.lgs. 15.1.2016 n. 7

¹⁸ BECK, *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Frankfurt, 1986 (trad. it. di W. Privitera, C. Sandrelli, G. C. Brioschi, M. Mascarino, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, 2000).

Occorre, tuttavia, evidenziare che la penalizzazione di certe condotte o l'inasprimento delle pene previste per taluni reati sono talvolta ispirate da meno giustificate esigenze di immagine di questa o quella maggioranza politica o di appagamento di reazioni emotive dell'opinione pubblica rispetto a vicende che hanno particolare eco nei mass-media¹⁹. Si aggiunga che l'enorme potenziamento della capacità di comunicazione intersoggettiva produce, insieme a tanti effetti ovviamente positivi, il facile diffondersi di paure e di sensazioni di prossimità a qualsivoglia tipo di rischio che determinano una costante domanda di incremento di sicurezza²⁰.

Da questo punto di vista, il fenomeno dell'espansione del diritto penale non è positivo: esso snatura l'essenza stessa dell'illecito penale – che dovrebbe presidiare i beni e i valori essenziali della società – e ingolfa, rendendolo macchinoso e lento, il concreto esercizio della funzione giurisdizionale. È stato opportunamente osservato²¹ che la visione del diritto penale come unico strumento efficace di pedagogia politico-sociale presuppone un'espansione *ad absurdum* di quella che in altri tempi costituiva l'ultima *ratio* di tutela e che tale approccio sottopone il diritto penale a pesi che lo stesso non è in grado di sostenere.

La tendenza appena descritta dovrebbe essere contrastata e, sul piano teorico, l'elaborazione che meglio giustifica la necessità di tale contenimento è quella che rimanda al paradigma del cd. diritto penale minimo.

L'espressione "diritto penale minimo"²² indica un modello normativo che tende a contemperare due esigenze politico-sociale: la prevenzione delle offese ai beni e ai diritti fondamentali da parte dei soggetti devianti e la prevenzione degli arbitri o degli eccessi punitivi realizzata attraverso la

¹⁹ A proposito del più ampio fenomeno della confusione legislativa, Mantovani parla di schizofrenia che si traduce, tra l'altro, in endemica instabilità della legge determinata da visceri-emotività del momento e onda dei flussi della cangiante opinione pubblica nonché in oscillazioni emozionali del "pendolo legislativo" tra garantismi unilaterali, clemenzialismi legislativi, indulgenzialismi giudiziari e contropiedi repressivi quale risposta alle situazioni contingenti o alle richieste e proteste delle varie corporazioni: vedi MANTOVANI, *Stupidi si nasce o si diventa?*, Pisa, 2015, p.298.

²⁰ È stato giustamente osservato che la percezione soggettiva del rischio finisce per essere superiore alla sua oggettiva consistenza: HERZOG, *Gesellschaftliche Unsicherheit und strafrechtliche Daseinsvorsorge: Studien zur Vorverlegung des Strafrechtsschutzes in den Gefährdungsbereich*, Heidelberg, 1990.

²¹ SÁNCHEZ, *L'espansione del diritto penale, Aspetti della politica criminale nelle società postindustriali*, Giuffrè, 2004 p.33.

²² FERRAJOLI, *Diritto e ragione.*, cit. pp.80 ss., 325 e ss.; BARATTA, *Principi di diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetto e limite della legge penale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1985, 3, pp. 441-473; BARATTA, *Il diritto penale minimo. La questione penale tra abolizionismo e riduzionismo*, Napoli, 1986; GHEZZI, *Diritto penale minimo*, in *Sociologia del diritto*, n.1 2016, pp. 159-165.



minimizzazione delle punizioni. Un sistema di diritto penale, infatti, deve necessariamente operare in una duplice direzione: per un verso, limitare la libertà dei consociati attraverso un contenimento della devianza; per altro verso, limitare la potestà punitiva dello Stato alle sole condotte effettivamente lesive di diritti o libertà rilevanti attraverso punizioni che siano strettamente funzionali allo scopo e dunque non eccessive o addirittura arbitrarie²³.

È importante rimarcare la duplicità di scopo del diritto penale perché sottolineare solo la finalità di tutela dei non devianti dalle aggressioni dei devianti – come di solito accade – rischia, nel lungo periodo, di strutturare un sistema penale essenzialmente repressivo e di legittimare una deriva autoritaria. Solo ricordare anche la necessità di tutela del soggetto deviante consente di elaborare un impianto penale equilibrato e, ancor prima, giustificato sul piano assiologico.

Lo schema giustificativo del diritto penale impone, sul piano concreto, una limitazione quantitativa dell'area di intervento penale, un significativo presidio di garanzie nella fase di accertamento del fatto-reato, un contenimento della risposta punitiva in modo che essa non risulti più violenta della lesione recata al bene giuridico offeso.

Orbene, avendo riguardo all'odierna realtà del diritto penale e al paradigma normativo che, al contrario, dovrebbe governarla, può forse ancor meglio comprendersi il senso delle considerazioni sopra formulate e della domanda conseguente, ossia se davvero condotte che vengono ritenute meritevoli di una sanzione pecuniaria sia opportuno che siano sussunte nell'ambito dell'illecito penale.

La risposta, forse, dovrebbe essere negativa.

²³ In proposito, BECCARIA, Cesare, [1874] 1987. *Dei delitti e delle pene*. Milano, Garzanti, XLVII, p.97: "perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi".